

NOTAIO PAOLO TAVALAZZI

40123 Bologna, Via Barberia n.22



Firmato digitalmente
da PAOLO TAVALAZZI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE
DI BOLOGNA:80070730371

Repertorio N. 13.516

Raccolta N. 6.919

ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di dicembre.

11/12/2018

In Bologna (BO), Via Barberia n. 22.

Innanzi a me dott. PAOLO TAVALAZZI, Notaio in Malalbergo (BO), con studio in Piazza XXV Aprile n. 4/3, iscritto nel Collegio Notarile di Bologna,

SONO PRESENTI

i Signori:

- CASTELLANI MARCO, nato a Forlì (FC) il 29 agosto 1976, residente a Ravenna (RA), Via Guidone n. 25, codice fiscale CST MRC 76M29 D704W, cittadino italiano, che interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico della Società a responsabilità limitata con unico socio "ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.", con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Mille n. 9, capitale sociale Euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero zero), interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al N./Codice fiscale/ Partita IVA 02780831208, ed al R.E.A. di Bologna al N. 466844, società di nazionalità italiana, a quanto infra autorizzato con delibera dell'assemblea dei soci in data 22 ottobre 2018, come da verbale da me Notaio ricevuto in pari data Repertorio N. 13.316 Raccolta N. 6.764, registrato a Bologna - Ufficio 1° dell'Agenzia delle Entrate in data 24 ottobre 2018 al n. 19425 serie 1T;

- ALIMONTI ANGELA, nata a Bazzano (BO) il 4 giugno 1978, residente a Casalecchio di Reno (BO), Via Respighi n. 22, codice fiscale LMN NGL 78H44 A726I, cittadina italiana, che interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico della Società a responsabilità limitata "SE.CIM. S.R.L.", con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via Dei Mille n. 9, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n./codice fiscale/partita IVA 02894681200 ed al R.E.A di Bologna al n. 475867, capitale sociale Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), interamente versato, società di nazionalità italiana, a quanto infra autorizzata con delibera dell'assemblea dei soci in data 22 ottobre 2018, come da verbale da me Notaio ricevuto in pari data Repertorio N. 13.317 Raccolta N. 6.765, registrato a Bologna - Ufficio 1° dell'Agenzia delle Entrate in data 24 ottobre 2018 al n. 19427 serie 1T.

Detti comparenti, della cui identità personale, vesti e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale è

PREMESSO

I - che la società con unico socio "ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L." e la società "SE.CIM. S.R.L." hanno deliberato in data 22 ottobre 2018 - come da verbali da me Notaio ricevuti in pari data al Repertorio N. 13.316 Raccolta N. 6.764, registrato a Bologna - Ufficio 1° dell'Agenzia delle Entrate in data 24 ottobre 2018 al n. 19425 serie 1T, ed al Repertorio N. 13.317 Raccolta N. 6.765, registrato a Bologna - Ufficio 1° dell'Agenzia delle Entrate in data 24 ottobre 2018 al n. 19427 serie 1T, iscritti presso il Registro Imprese di Bologna in data 29 ottobre 2018 rispettivamente ai numeri di prot. 76344/2018 del 24 ottobre 2018

*Registrato a Bologna
Ufficio I°*

il 11/12/2018

al n. 23272

serie 1T

Esatte € 356,00

e 76355/2018 del 24 ottobre 2018 - la fusione mediante incorporazione della Società "SE.CIM. S.R.L." nella Società con unico socio "ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L." in base al progetto di fusione pubblicato nel sito Internet delle società in data 19 settembre 2018 e modificato dall'assemblea dei soci come risulta dai predetti verbali e come meglio infra specificato, già ad essi allegato;

II - che il contenuto di detto progetto di fusione è stato modificato ed approvato dalle suddette assemblee prevedendo quanto segue:

a) - che la fusione avrà effetto, ai fini contabili e fiscali, dal primo giorno dell'esercizio sociale nel quale le fusioni avranno efficacia ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., che dalla stessa data decorreranno anche i relativi effetti fiscali, ai sensi dell'art. 172, 9° comma, del D.P.R. 22/12/86 n. 917 e art. 11 del D.P.R. 29/9/73 n. 600, e saranno imputate al bilancio della società incorporante le operazioni della incorporanda;

b) - la eliminazione dell'attività di pompe funebri dall'oggetto sociale dell'incorporante, con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto della società incorporante medesima, a far data dall'efficacia della fusione;

III - che la fusione può essere attuata essendo già decorsi 30 (trenta) giorni dalle suddette iscrizioni senza che sia stata presentata alcuna opposizione, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 2503 e 2505 quater c.c.;

IV - che la fusione ricade nella previsione di cui all'art. 2505 quater c.c. avendo le società partecipanti alla fusione capitali non rappresentati da azionisti;

V - che la fusione viene attuata sulla base del rapporto di cambio determinato come segue: per ogni Euro 36,17 (trentasei virgola diciassette) di capitale sociale dell'incorporanda "SE.CIM. S.R.L." è prevista l'assegnazione ai soci terzi della medesima incorporanda (diversi dall'incorporante) di Euro 1 (uno) di capitale sociale della incorporante "ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.";

VI - che la incorporante "ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L." detiene 1/3 (un terzo) del capitale sociale della incorporanda "SE.CIM. S.R.L.", e pertanto, tenuto conto del divieto di assegnazione di quote dell'incorporante in sostituzione di quelle della società incorporanda posseduta ex art. 2504 ter, secondo comma, c.c., detta partecipazione viene annullata;

VII - che a servizio della fusione, la Società Incorporante ha deliberato in data 22 ottobre 2018 (con il sopracitato verbale da me Notaio ricevuto in pari data Repertorio N. 13316/6764) di aumentare - con effetto dalla efficacia della fusione - il capitale sociale da euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero zero) a euro 21.276,00 (ventunomiladuecentosettantasei virgola zero zero), da attribuirsi ai soci sulla base della quota di partecipazione al capitale della società post-fusione, con conseguente modifica dell'art. 6 del vigente statuto sociale;

VIII - che la Società Incorporante ha altresì deliberato in data 22 ottobre 2018 (con il sopracitato verbale da me Notaio ricevuto in pari data Repertorio N. 13316/6764) modifiche degli artt. 1, 3, 5, 8, 10 e 12 dello statuto sociale al fine di adeguarsi alla normativa di cui al D.Lgs. 175/2016 e successive modificazioni, ed in particolare al fine di trasformare il controllo analogo in controllo congiunto stante la presenza di più soci pubblici una volta dive-

nuta efficace la fusione.

IX - che, stante quanto sopra, i comparenti, nelle sopraccitate vesti e qualità, intendono dar corso alla deliberata fusione nelle modalità illustrate.

TUTTO CIO' PREMESSO

ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

1) La Società "SE.CIM. S.R.L.", come sopra rappresentata, e la Società con unico socio "ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.", come sopra rappresentata, si dichiarano fuse mediante incorporazione della prima nella seconda, in conformità alle rispettive delibere di cui in premessa, sulla base del progetto di fusione sopra indicato e dei documenti depositati per l'iscrizione delle delibere di fusione, di seguito elencati:

- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione;
- la situazione patrimoniale delle società stesse, redatte secondo i criteri del bilancio di esercizio, aggiornate al 31 maggio 2018 ai sensi dell'art. 2501 quater c.c.;
- la relazione di cui all'art. 2501 quinquies c.c.

A seguito dell'efficacia del presente atto:

I) - il capitale sociale della società incorporante sarà di Euro 21.276,00 (ventunomiladuecentosettantasei virgola zero zero) e sarà così ripartito tra i soci:

- COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO titolare di una quota di partecipazione pari a nominali Euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero zero), corrispondente al 98,70% (novantotto virgola settanta per cento) del capitale sociale;

- COMUNE DI MONTE SAN PIETRO titolare di una quota di partecipazione pari a nominali Euro 138,00 (centotrentotto virgola zero zero), corrispondente allo 0,65% (zero virgola sessantacinque per cento) del capitale sociale;

- COMUNE DI ZOLA PREDOSA titolare di una quota di partecipazione pari a nominali Euro 138,00 (centotrentotto virgola zero zero), corrispondente allo 0,65% (zero virgola sessantacinque per cento) del capitale sociale.

Tenuto conto del divieto di assegnazione di quote dell'incorporante in sostituzione di quelle della società incorporata posseduta ex art. 2504 ter, secondo comma, c.c., viene annullata la partecipazione della società incorporante "ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L." al capitale sociale della società incorporata "SE.CIM. S.R.L.";

II) - viene adottato un nuovo testo dello statuto sociale della incorporante "ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.", così come deliberato ed approvato dall'assemblea dei soci in data 22 ottobre 2018, come da verbale da me Notaio ricevuto in pari data Repertorio N. 13316/6764, sopraccitato, contenente, oltre all'aggiornamento dell'importo del capitale sociale di cui all'articolo 6 del vigente statuto sociale, la eliminazione dall'attività di pompe funebri dall'oggetto sociale di cui all'art. 5 del detto statuto, e modifiche degli artt. 1, 3, 5, 8, 10 e 12 al fine di adeguarsi alla normativa di cui al D.Lgs. 175/2016 e successive modificazioni.

Il signor CASTELLANI MARCO nella sua qualità, mi consegna il testo aggiornato dello Statuto sociale, che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa e concorde dispensa avutane dai comparenti e con il mio consenso.

2) La società incorporante, ai sensi dell'art. 2504 del Codice Civile, suben-

tra pertanto di pieno diritto, con effetto dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti così come in tutti gli obblighi, passività di qualsiasi natura, obbligandosi a provvedere alla estinzione delle passività esistenti, alle convenute scadenze e condizioni.

3) La fusione produrrà tutti i suoi effetti giuridici dall'ultima iscrizione del presente atto nel competente Registro delle Imprese e, ai soli effetti fiscali e contabili, le operazioni dell'incorporata verranno imputate al bilancio dell'incorporante a partire dalle ore zero del 1° gennaio dell'anno in cui sarà eseguita presso il Registro delle Imprese di Bologna l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c. Dalla medesima data le operazioni sociali avverranno a costo od a beneficio della Società incorporante ancorché poste in essere separatamente dalle Società partecipanti alla fusione. La medesima decorrenza viene stabilita anche ai fini delle imposte sui redditi, secondo il disposto dell'art. 172, nono comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 N. 917 (T.U.I.R.).

Resta pertanto sin da ora autorizzato ogni Ente od Ufficio sia pubblico che privato, senza necessità di ulteriori atti, a trasferire ed intestare all'incorporante, tutti i documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi, atti e negozi in genere e comunque tutto quanto risulti intestato o intitolato alla società incorporata.

A seguito della fusione, come sopra attuata, cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali della società incorporata.

La società "SE.CIM. S.R.L.", come sopra rappresentata, autorizza irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma, la società incorporante a compiere in ogni tempo, qualunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna, allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della stessa società incorporata.

4) La società incorporata, come sopra rappresentata, mi dichiara, ai fini pubblicitari, di non essere intestataria di beni immobili, ma di essere proprietaria dei seguenti beni mobili registrati:

- Autocarro Piaggio telaio ZAPS90TJW00000357, targa EL744HY;
- Autocarro Officine cucini srl telaio ZAPS90CHX00000104, targa DY240BN.

5) Le spese di questo atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico della società incorporante.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi elettronici e meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrive alle ore 15,30 (quindici virgola trenta).

Consta di cinque fogli per nove facciate scritte fin qui.

FIRMATO: MARCO CASTELLANI

ANGELA ALIMONTI

PAOLO TAVALAZZI - NOTAIO

ALLEGATO "A" AL REP. N. 13.516/6.9.19

----- STATUTO -----

TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' E CAPITALE SOCIALE

-- PARTE PRIMA - COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE E --

----- DURATA -----

----- Art. 1 - (Costituzione) -----

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno s.r.l." -----

2. La società svolge le attività di cui all'art. 5 del presente statuto utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house" ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e s.s. modificazioni nell'interesse dei soci pubblici che insieme detengono l'intero capitale sociale. -----

----- Art. 2 - (Sede sociale) -----

1. La società ha sede legale nel Comune di Casalecchio di Reno (BO). -----

----- Art. 3 - (Indirizzo e Controllo) -----

Art. 3 - (Indirizzo e Modalità di esercizio del controllo analogo) -----

1. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto i soci pubblici esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 175/2016 e s.s. modificazioni. -----

2. Il controllo "analogo" si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui al presente statuto, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L.. -

In particolare, il controllo è esercitato attraverso la consultazione con riferimento alla gestione dei servizi svolti dalla società, al suo andamento



Adopera
Patrimonio e Investimenti
Angela
Mario

	<p>generale ed alle concrete scelte operative. Il Presidente del Consiglio di</p> <p>amministrazione o l'Amministratore Unico relazionerà ai soci sulla</p> <p>pianificazione delle attività e sull'attività svolta, ovvero: -----</p> <p>I) entro il 15 novembre di ciascun anno, e comunque entro il termine</p> <p>previsto per la presentazione del bilancio comunale, presenterà ai Consigli</p> <p>Comunali, il budget dell'esercizio di riferimento, contenente il Piano</p> <p>Operativo annuale della società, per la successiva approvazione. Il Piano</p> <p>Operativo è costruito in base all'istruttoria effettuata conformemente a</p> <p>quanto stabilito dai regolamenti sui controlli interni dei Comuni soci e sulla</p> <p>base degli indirizzi e obiettivi forniti dai soci ai sensi del comma 5</p> <p>dell'articolo 18 del D.Lgs. 175/2016 e s.s. modificazioni, e conterrà, di</p> <p>norma: -----</p> <p>- il conto economico aggregato aziendale, con esplicitazione dei ricavi, dei</p> <p>proventi dei servizi e delle prestazioni, degli oneri di gestione (materie</p> <p>prime, servizi, manutenzioni, personale, sponsorizzazioni), degli</p> <p>ammortamenti e degli oneri finanziari; -----</p> <p>- il prospetto riepilogativo degli investimenti per tipologia; -----</p> <p>- il prospetto della pianificazione finanziaria con specificazione delle fonti di</p> <p>copertura degli investimenti; -----</p> <p>- il prospetto riepilogativo delle variazioni del personale dipendente; -----</p> <p>II) il Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico</p> <p>relazionerà nelle Commissioni Consiliari prima e nei Consigli Comunali poi</p> <p>circa i risultati del bilancio d'esercizio. Nel caso in cui la società si avvalga</p> <p>della facoltà prevista dall'art. 22 terzo comma, il Presidente del Consiglio di</p> <p>Amministrazione o l'Amministratore Unico presenterà la relazione entro</p>
	<p>2</p>

trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea; -----

III) entro il 31 di luglio di ciascun anno, la società invierà ai soci la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del Piano Operativo della società. I soci ne daranno informazione ai propri Consigli Comunali; -----

IV con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico relazionerà alle Giunte Comunali circa l'andamento della società. -----

3. Le Amministrazioni Comunali socie possono verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente dell'Azienda esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. -----

4. Al fine di regolare l'esercizio congiunto del controllo analogo gli enti locali soci sottoscrivono un patto parasociale nella forma della convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. -----

2. La convenzione deve attribuire ai soci enti locali, con riferimento ai servizi pubblici locali affidati alla società, un'influenza determinante attuata mediante opportuni strumenti atti a verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione e che ne accertino la conformità rispetto allo scopo sociale, ai singoli contratti di servizio e agli indirizzi dei soci. -----

5. In ogni caso, ai fini del controllo analogo, i seguenti atti gestionali della società devono essere sottoposti all'attenzione dei rispettivi Consigli Comunali affinché esprimano il loro parere e diano mandato ai Sindaci, o loro delegati, ad esprimere un voto conforme in sede assembleare: -----



Boobis ad

Severini

Angela

Maria Antonella

	- piano degli investimenti; -----
	- budget; -----
	- piano operativo; -----
	- bilanci di esercizio. -----
	6. I suddetti atti dovranno essere a tal fine depositati presso i Comuni Soci, per la comunicazione ai rispettivi Consigli Comunali, almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei Soci di loro approvazione. -----
	Qualora i Consigli Comunali non abbiano espresso, malgrado il rispetto dei tempi di deposito, il parere preliminare, i sindaci esprimeranno comunque il voto sulla base di quanto indicato dal Coordinamento Soci e gli atti suddetti verranno presentati nel primo Consiglio Comunale utile. -----
	7. Ogniqualvolta richiesto dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale o dai Presidenti delle commissioni consiliari competenti, e comunque almeno una volta all'anno, il presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale del comune socio richiedente, della Giunta Comunale e delle commissioni consiliari competenti. -----
	8. Tutti i documenti inviati dalla società alle Amministrazioni Comunali socie saranno disponibili e visionabili presso l'ufficio individuato dal Sindaco da parte di tutti i Consiglieri Comunali. -----
	9. I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale. -----
	10. La società realizza la propria attività a favore dei soci titolari del capitale sociale per oltre l'ottanta per cento del fatturato e, in ogni caso, in base a quanto previsto dalla legge tempo per tempo vigente. -----

11. La società investirà gli utili prodotti per attività a favore dei soci, secondo gli indirizzi espressi dai Consigli Comunali. -----

12. Tutte le scelte di natura straordinaria che riguardano l'interesse del personale eventualmente trasferito dai Comuni alla società per effetto del trasferimento di funzioni, potranno essere attuate previa attivazione delle relazioni sindacali secondo le modalità prescritte dalle disposizioni normative vigenti. -----

13. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016. -----

----- **Art. 4 - (Durata)** -----

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050. -----

2. Essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti. -----

----- **Art. 5 - (Oggetto sociale)** -----

1. La società ha per oggetto l'autoproduzione e la gestione di beni e/o servizi strumentali nonché la produzione e gestione di servizi di interesse generale ex art. 4, comma 2, lettere a) e d) del D.Lgs 175/2016 e successive modificazioni) a favore dei Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Monte San Pietro, in base agli affidamenti risultanti dai relativi contratti di servizio, perseguendo finalità di mantenimento, incremento e miglioramento della qualità delle infrastrutture e dei servizi sul territorio comunale. -----

2. Il patrimonio comunale oggetto di gestione è comprensivo delle partecipazioni, delle reti e di quant'altro conferito con atti specifici del Consiglio Comunale, nei limiti della normativa vigente come da conferimenti



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

comunali e ulteriori successive acquisizioni, anche mediante mezzi propri.

3. La società pone le dotazioni e infrastrutture a disposizione dei gestori incaricati della gestione dei servizi e, in caso di gestione separata delle reti, dei gestori di quest'ultime, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità. -----

4. La società svolgerà inoltre le attività inerenti alla gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali e potrà coadiuvare e supportare tecnicamente l'ente locale proprietario nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi, ove delegata espressamente dall'ente locale a ricevere a titolo di conferimento o assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, ivi compreso i diritti di utilizzo degli stessi. -----

5. La Società, in conformità alla legislazione vigente, ha per oggetto lo svolgimento delle attività relative alla gestione del patrimonio e tutte le operazioni e/o a ciò connesse e/o strumentali. In particolare la società potrà svolgere le attività di: -----

– gestione di impianti di illuminazione, ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee di pubblica illuminazione; individuazione e progettazione degli interventi con verifica dei livelli di sicurezza e della qualità delle prestazioni; progettazione e realizzazione di nuovi impianti; sviluppo delle tecniche finalizzate ad un utilizzo razionale, efficiente ed economico dell'energia elettrica; progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione; -----

– gestione di immobili ed impianti, ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili finalizzata alla conservazione, al

rinnovamento ed all'ottimizzazione del patrimonio immobiliare; studio, pianificazione ed esecuzione di interventi sia nel campo edile che impiantistico; verifica dei livelli di sicurezza e dell'adeguatezza delle dimensioni degli spazi, delle centrali termiche e degli impianti in generale; attività integrate afferenti ai cosiddetti Global Services e Energy Management; gestione, valorizzazione ed eventuale manutenzione di strutture sportive e ricreative; gestione tecnica dell'infrastrutturazione idrica; -----

- realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce, calore; -----

- gestione e sviluppo delle reti di telecomunicazione, ed in particolare studio, pianificazione, realizzazione, valorizzazione e gestione di reti telematiche ed informatiche; studio, pianificazione, realizzazione e gestione di servizi informativi territoriali; -----

- gestione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative infrastrutture, ivi compresa l'individuazione e la progettazione degli interventi, la verifica e l'incremento dei livelli di sicurezza; manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale; definizione e realizzazione di nuovi impianti anche semaforici; la realizzazione e/o l'esercizio di sistemi per la gestione del traffico e per la sosta dei veicoli; le attività integrate afferenti al cosiddetto Pavement Management; -----

- gestione di aree verdi per quanto riguarda manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole), controlli ed interventi fitosanitari, attività di conservazione e



Boes ed

Angelo Silvanti

Mario Loris Merini

	valorizzazione, progettazione e realizzazione nuovi impianti;
	cartellonistica e segnaletica sul verde e spazi pubblici; -----
	-- interventi di sgombero neve e/o connessi a calamità atmosferiche ed alla
	sicurezza della circolazione in generale; -----
	- gestione di veicoli e autoparchi, ed in particolare manutenzione ordinaria
	e straordinaria dei veicoli e delle macchine in generale; verifica dei livelli
	di sicurezza e delle prestazioni; espletamento di pratiche amministrative;
	attività di autoriparazione di veicoli e di macchine in genere; -----
	- gestione, manutenzione singola e/o integrata, cosiddetto global service,
	degli edifici pubblici compresa l'attività di controllo e verifica degli
	impianti interni (dopo il contatore) igienico sanitari, di riscaldamento,
	elettrici, di condizionamento etc, con l'eventuale rilascio di appositi
	certificati di garanzia, al fine di assicurare piene efficienze ed affidabilità
	agli stessi; -----
	- amministrazione e gestione patrimoniale (beni immobili e mobili); -----
	- cura e gestione amministrativa, tecnica e manutentiva, del patrimonio
	immobiliare pubblico; -----
	- gestione dell'edilizia pubblica residenziale e commerciale; -----
	- costruzione e gestione impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie
	e sotterranei, aree attrezzate per mercato o manifestazioni e ogni altra
	struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello
	stesso, direttamente e/o indirettamente anche attraverso operazioni di
	project financing; -----
	- gestione dei servizi cimiteriali, e in particolare manutenzione ordinaria e
	straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la

realizzazione di interventi; custodia e pulizia di complessi cimiteriali;

svolgimento di operazioni cimiteriali, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini; pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione; gestione (compresa attività di sportello, fatturazione e riscossione), manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva; -----

- acquisto, realizzazione e gestione di immobili - attrezzature e tecnologie da destinarsi ad attività sportive, ricreative, turistiche, di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse sociale, sulla sicurezza, sul turismo, oltre all'organizzazione e alla gestione, diretta e/o indiretta; -----

- gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana, in ottemperanza alle modalità della normativa di settore, quali ad esempio raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, trasporto rifiuti a centri di smaltimento o recupero, raccolta differenziata (organizzazione, aspetti informativi e divulgativi), pulizia strade, studio e pianificazione di sistemi integrati in materia di raccolta e smaltimento rifiuti, realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa di impianti di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani ed assimilabili, gestione utenze e tariffa del servizio (attività di sportello, fatturazione e riscossione), attività di disinfezione e disinfestazione, i servizi a terzi con particolare riferimento a raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti speciali non assimilati agli urbani; -----

- produzione e/o acquisto, distribuzione e vendita di energia termica ed elettrica, ed in particolare studio, pianificazione e realizzazione di



Coops ad

Ing. Giuseppe De Santis
Mario Lanzetta

	<p>impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili; manutenzione ordinaria e straordinaria reti ed impianti; gestione di contratti di acquisto e vendita di energia termica ed elettrica, nelle forme consentite dalla legge; gestione delle utenze e sviluppo di servizi integrati; studio, pianificazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione combinata di calore ed energia elettrica e di impianti di teleriscaldamento; -----</p> <p>- attività di manutenzione e gestione tecnica delle infrastrutture del gas come ad esempio: pianificazione territoriale e valorizzazione delle reti infrastrutturali e degli impianti relativi; sviluppo di reti ed impianti di distribuzione; manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, delle cabine REMI, di secondo salto e di zona, realizzazione di nuovi allacciamenti, estensione della rete; modulazione dei flussi di gas a media e bassa pressione; informazione sull'utilizzo corretto degli impianti civili, sulla loro manutenzione periodica nonché in materia di risparmio energetico; realizzazione interventi per conto terzi; attività di engineering, di progettazione e programmazione di interventi nel settore gas, anche utilizzando nuove tecnologie; -----</p> <p>- gestione dei servizi di trasporto collettivo, ed in particolare organizzazione e gestione, nelle forme consentite dalla legge, di servizi di trasporto pubblico e scolastico; supporto tecnico all'attività di pianificazione dei servizi e dei percorsi; -----</p> <p>- gestione di servizi pubblicitari, ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture pubblicitarie, installazione di nuove strutture e adeguamenti di quelli esistenti, riscossione delle imposte per utilizzo di</p>

spazi pubblici, insegne e cartellonistica privata, gestione degli spazi pubblicitari e affissioni; -----

- gestione dei servizi di distribuzione e vendita gas, in ottemperanza alle modalità della normativa di settore, in particolare la gestione delle utenze (attività di sportello, fatturazione e riscossione); l'aggiornamento e la verifica degli standard previsti dalla carta dei servizi e rapporti con l'autorità per l'energia elettrica ed il gas; progettazione e gestione di servizi post contatore quali, a titolo esemplificativo, servizio di assistenza tecnica e di manutenzione degli apparecchi e degli impianti domestici, servizi assicurativi; trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti; vendita di gas naturale a clienti finali; --
- gestione delle aree individuate a pagamento dal piano sosta; -----
- attività di supporto operativo in materia di protezione civile; -----
- ricerca, acquisizione e gestione di qualsiasi fondo di aiuto allo sviluppo locale offerto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale. ----

6. La società può procedere alla progettazione e alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati e può curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria. -----

7. La società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato dai Soci, con particolare riferimento ai servizi connessi ai cespiti conferiti. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

8. La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse,



Emilio Decurioni
2008/08

Mario Lorenzini

collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

9. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale nel rispetto di eventuali limiti imposti dalla legge tempo per tempo vigente.

----- PARTE SECONDA – CAPITALE SOCIALE E QUOTE -----

----- Art. 6 - (Capitale sociale) -----

Il capitale sociale è fissato in Euro 21.276,00 (ventunomiladuecentosettantasei virgola zero zero) e le quote di partecipazione devono essere integralmente pubbliche.

----- Art. 7 - (Aumenti o diminuzioni del capitale sociale) -----

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia, delle leggi vigenti tempo per tempo in materia e del presente Statuto.

----- Art. 8 - (Finanziamenti dai soci) -----

1. I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, potranno effettuare finanziamenti alla società che salvo diverse pattuizioni saranno considerati mutui infruttiferi di ogni interesse e remunerazione.

----- TITOLO II – ORGANI SOCIALI -----

----- PARTE PRIMA – POTERI E FUNZIONAMENTO -----

----- Art. 9 - (Organi della società) -----

1. Sono organi della società:

- L'Assemblea; -----
- l'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione; -----
- Il Sindaco o Revisore Unico. -----
- l'Organismo di Vigilanza. -----

2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

Art. 10 - (Assemblea) -----

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo vorrà sottoporre alla sua approvazione. -----

2. In particolare sono riservate alla competenza esclusiva del socio: -----

- o l'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione degli utili; -----
- o la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore/i e del Presidente; -----
- o la determinazione del compenso agli organi amministrativi, nei limiti di legge; -----
- o eventuale istituzione e nomina del direttore generale; -----
- o la nomina del Revisore Unico o Sindaco Unico; -----
- o le decisioni in merito alla assunzione di prestiti, anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore del 10% del budget di previsione finanziario approvato; -----
- o la partecipazione all'illustrazione di piani, report, indicatori inerenti la gestione ordinaria dell'azienda e la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione; -----



Giuseppe Geronzi

Mario Corbelli

	<ul style="list-style-type: none"> o le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio; ----- o la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto; ----- o la trasformazione della società; ----- o le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile; o aumento o diminuzione del capitale sociale; ----- o l'alienazione di beni immobili disponibili; ----- o l'acquisizione – dismissione, ove consentito dalla legge, di partecipazioni in altre società; -----
	<p>3. All'Assemblea partecipano i Soci, nonché, senza diritto di voto, l'organo amministrativo e l'organo di controllo. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune o nei comuni limitrofi. Gli amministratori debbono inoltre convocare senza ritardo l'assemblea quando n'è fatta domanda dal socio; nella domanda devono essere indicati gli oggetti da trattare. -----</p>
	<p>4. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Revisore o Sindaco Unico. -----</p>
	<p>5. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.</p>

Informativa della convocazione dell'assemblea deve essere inoltrata nei medesimi tempi ai Presidenti dei Consigli Comunali. -----

6. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. -----

7. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

8. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa il Socio e tutti gli amministratori e il revisore unico o i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. -----

9. Se gli amministratori o il revisore o il Sindaco Unico non partecipano all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

10. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; --

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,



Giuseppe Savanti
Mario Carfelleri

constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione; -----

11. Sono subordinate alla preventiva approvazione del consiglio comunale le decisioni in merito all'alienazione di beni immobili, all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società, alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e all'aumento o diminuzione del capitale sociale. -

----- **Art. 11 - (Verbale delle deliberazioni)** -----

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato. -----

2. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal presidente stesso. -----

---- **PARTE SECONDA – ORGANO AMMINISTRATIVO, POTERI E** ----

----- **FUNZIONAMENTO** -----

-- **Art. 12 - (Organo amministrativo e durata della carica, revoca e** --

----- **cessazione)** -----

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure, nei casi consentiti dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di tre amministratori. -----



----- **Articolo 13 - (Amministratore Unico)** -----

Quando l'Amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto per legge e dal presente statuto. -----

----- **Art. 14 - (Durata delle cariche, cessazione e revoca)** -----

1. L'Assemblea elegge il presidente tra i membri nominati nel Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 12. -----
2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un segretario anche estraneo al Consiglio. -----
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il Consiglio è presieduto dall'Amministratore più anziano di età. -----
4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un amministratore delegato.
5. Gli amministratori restano in carica di norma tre anni, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso. --
6. Gli amministratori sono rieleggibili. -----
7. Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e da altre disposizioni di legge. -----
8. La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dell'Assemblea e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato. -----

*Handwritten signature: Giuseppe Di...
Handwritten signature: Marco Bonelli*

	9. La nomina dei consiglieri deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti	
	dalla L. 120/2011 e ss.mm.ii.	
	10. Gli amministratori devono essere dotati dei requisiti di onorabilità,	
	professionalità e autonomia previsti dalla legge.	
	Art. 15 - (Riunioni del Consiglio di Amministrazione)	
	1. Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia in altro luogo ogni volta	
	che il presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda	
	scritta dalla maggioranza dei suoi membri.	
	2. Il Consiglio viene convocato dal presidente con lettera raccomandata o	
	telex da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun	
	amministratore e a ciascun componente dell'organo di controllo, o, nei casi	
	di urgenza, con telegramma o telex da spedirsi almeno due giorni prima.	
	3. L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante	
	mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano	
	essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere,	
	di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo	
	reale su tutti gli argomenti.	
	Art. 16 - (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)	
	1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza	
	effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.	
	2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità di voti prevale quello del Presidente, purchè il Consiglio	
	sia composto da più di due membri.	
	3. Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei consiglieri in	
	carica le deliberazioni concernenti:	

- la determinazione delle strategie relative alla gestione aziendale, -----
- la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa; -----
- la nomina di un Amministratore Delegato. -----



Art. 17 - (Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal presidente e dal segretario. -----

Signature of the President
Signature of the Secretary

Art. 18 - (Poteri del Consiglio di Amministrazione) -----

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea. -----

2. Il Consiglio può delegare, su autorizzazione dell'assemblea, parte delle sue funzioni ad un Amministratore, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge. -----

Signature of the Delegated Administrator

3. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell'assemblea, l'organo amministrativo provvederà all'adempimento di quanto previsto all'articolo 3 del presente statuto. -----

Signature of the President

Art. 19 - (Compensi e rimborsi spese agli amministratori) -----

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, regolarmente documentate secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalla legge. -----

2. L'Assemblea può inoltre assegnare loro e/o modificare un compenso nei limiti stabiliti dalla legge tempo per tempo vigente. -----

3. È fatto assoluto divieto di corrispondere ai componenti degli organi

sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, oltreché trattamenti di fine mandato. -----

----- **PARTE TERZA - LEGALE RAPPRESENTANZA** -----

----- **Art. 20 - (Rappresentanza sociale)** -----

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. -----

2. La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta disgiuntamente tra loro e separatamente dal Presidente e all'Amministratore Delegato. -----

3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina. -----

----- **PARTE QUARTA - ORGANO DI CONTROLLO** -----

----- **Art. 21 - (Sindaco, Revisore unico e Organismo di Vigilanza)** -----

1. La nomina di un organo di controllo o di un revisore legale dei conti è sempre obbligatoria. -----

2. L'organo di controllo, qualora istituito, si compone di un solo Sindaco, scelto tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

3. Il Sindaco dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

4. Il Sindaco è rieleggibile e il suo emolumento è stabilito dai soci all'atto

della nomina, per la revoca dell'incarico, cause d'ineleggibilità e di decadenza, si applicano le norme di legge. -----

5. Al Sindaco, se nominato, è attribuita anche la Revisione Legale dei conti.

6. Il controllo legale dei conti è svolto da un Revisore Unico iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. -----

7. La durata dell'incarico è pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il compenso è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio. -----

8. Per la revoca dell'incarico, cause d'ineleggibilità e di decadenza, si applicano le norme di legge. -----

9. All'organo di controllo possono essere attribuite le funzioni di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. -----

10. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono nominare un Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 anche monocratico terzo rispetto all'organo di controllo. -----


- **TITOLO III - ESERCIZI SOCIALI, DIVIDENDI E ALTRE CLAUSOLE** -

- **PARTE PRIMA - ESERCIZI SOCIALI E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI** -

----- **Art. 22 - (Esercizi sociali)** -----

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. -----

2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore procede alla formazione del bilancio a norma di legge. Detto bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli 2423 - 2431 codice civile, così come stabilito dall'articolo 2423 medesimo del codice civile. Tale bilancio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364 codice civile. --



Handwritten signature and initials in the right margin, partially overlapping the stamp.

Large handwritten signature in the right margin, likely 'Marco Confalonieri'.

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere differito il termine per la convocazione della relativa Assemblea. -----

----- **Art. 23 - (Ripartizione degli utili)** -----

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e il 15% (quindici per cento) per riserve straordinarie, vengono attribuiti al socio pubblico Comune di Casalecchio di Reno, salvo che l'Assemblea deliberi, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione o disponga di riportarli in tutto e in parte ai successivi esercizi. -----

2. Il pagamento degli utili è effettuato presso la Tesoreria Comunale a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea. -----

PARTE SECONDA - SCIoglIMENTO, CLAUSOLA COMPROMISSORIA

----- **E ALTRE DISPOSIZIONI** -----

----- **Art. 24 - (Scioglimento)** -----

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed il compenso nel rispetto della legge tempo per tempo vigente. -----

2. Con particolare ed esclusivo riferimento al personale eventualmente trasferito dal comune alla società per effetto del trasferimento di funzioni, lo scioglimento della società comporta il contestuale reintegro nell'organico comunale nel rispetto di quanto previsto della legge tempo per tempo

vigente. -----

----- **Art. 25 - (Clausola compromissoria)** -----

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Società e il socio, con la sola eccezione dell'impugnazione delle delibere assembleari, circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto e dell'atto costitutivo, sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale, formato da tre arbitri, secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio e Industria, Agricoltura e Artigianato di Bologna, che il socio dichiara di accettare con la mera adesione alla società, anche per quanto concerne le modalità di designazione degli arbitri e le norme di procedura. Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale, in conformità alle norme del regolamento della Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio e Industria, Agricoltura e Artigianato di Bologna e, ove non disciplinato da quest'ultimo, alle norme del codice di procedura civile. -----

2. Le parti possono, di comune accordo, designare anche un solo arbitro fra di loro nominato, che si pronuncerà secondo diritto e con gli stessi poteri del sopraccitato Collegio Arbitrale. -----

----- **Art. 26 - (Rinvio alla legge)** -----

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia. -----

Mario Losilliani

Carlo...

...



Io sottoscritto dott. Paolo Tavalazzi, Notaio in Malalbergo

(BO) - frazione Altedo, iscritto nel Collegio Notarile di Bo-

logna, certifico che la presente copia informatica, munita

della prescritta firma digitale valida e non revocata, effet-

tuata ai sensi dell'art. 22 d. lgs. n. 82/05, è conforme al

documento originale formato su supporto cartaceo, che si ri-

lascia per gli usi consentiti dalla legge.

In Malalbergo (BO) - frazione Altedo, Piazza XXV Aprile n.

4/3, addì diciassette gennaio duemiladiciannove.

Notaio Paolo Tavalazzi

Firma digitale